

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1976

Norme per la concessione delle indennità d'istituto previste dalle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 22 dicembre 1973, n. 926, e 28 aprile 1975, n. 135, al personale militare delle Capitanerie di porto

ONOREVOLI SENATORI. — Discutendosi il 16 aprile 1975 in seno alla 1^a Commissione del Senato il disegno di legge relativo ai miglioramenti economici alle forze di polizia, ebbi ad avanzare la proposta che si dovessero estendere ai militari (ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa) delle Capitanerie di porto le indennità proposte per gli altri addetti alle forze di polizia, precisando addirittura la intenzione di presentare un emendamento in tal senso, ove questo non avesse creato ostacoli al più sollecitato varo del provvedimento già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Per scongiurare il ritardo, pertanto, presentai un ordine del giorno di invito al Governo a valutare il problema, ricevendo dichiarazioni favorevoli al suo accoglimento. Visto il mancato concreto riscontro a detto voto, sorge l'obbligo di affrontare la questione nei suoi precisi termini, affinché si ristabilisca una situazione di giustizia o, quantomeno, di equità a favore dei militari delle Capitanerie di porto, che hanno subito per anni una situazione di disagio morale e finanziario nei confronti dei colleghi delle altre forze di polizia, con una dignità ed una com-

postezza oggi, in vero, difficilmente riscontrabili, specie quando sono in giuoco problemi economici.

Il personale delle Capitanerie (ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa) riveste la duplice funzione di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria (articolo 1235 del codice della navigazione ed articolo 221 del codice di procedura penale) nonchè, facendo parte integrante della forza pubblica (regio decreto 13 gennaio 1931, n. 724), anche quella di agente di pubblica sicurezza.

Nell'assolvimento dei compiti conseguenti a tali qualifiche il predetto personale deve accertare e reprimere reati, col preciso obbligo giuridico di esporsi al pericolo e con le conseguenti responsabilità e le eventuali pene aggravate, applicabili in caso di omissione, come al personale degli altri Corpi di polizia.

Nell'esercizio di tali funzioni, il personale delle Capitanerie espleta con continuità gravosi servizi di polizia giudiziaria marittima, sia in mare che sul territorio dello Stato, per la repressione dei delitti e di contravvenzioni di varia natura e gravità.

Alla parità di funzioni e di rischio con gli appartenenti alle altre forze di polizia non corrisponde però il trattamento economico, in quanto i militari delle Capitanerie non percepiscono alcuna delle indennità, recentemente aumentate, attribuite a Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, agenti di custodia e guardie forestali. Tanto più ingiusta appare questa esclusione, considerando che, in passato, il personale militare delle Capitanerie percepiva, fin dalla sua istituzione, unitamente ai Carabinieri ed alla Guardia di finanza, l'indennità militare speciale prevista dal regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che ha costituito la base giuridica delle attuali indennità per i servizi d'istituto.

Da tali indennità — assegnate proprio in funzione dei servizi di polizia ai quali erano destinati — i militari delle Capitanerie vennero lentamente ed immotivatamente esclusi, non perchè fossero mutate le loro funzioni specifiche, che anzi col tempo si sono sempre più ampliate, bensì perchè le rivalutazioni dell'indennità si succedettero nel tempo con provvedimenti separati, presi, di volta in volta, a favore di ciascuna forza di polizia (1945 per i Carabinieri; 1946 per la Guardia di finanza; maggio 1956 per gli agenti di custodia; aprile 1956 per la pubblica sicurezza) con esclusione del personale delle Capitanerie, nei confronti del quale mancò, per ragioni che sfuggono alla logica delle cose, una adeguata iniziativa legislativa.

Le conseguenze di questa lontana ed inspiegabile omissione si ripercuotono tuttora sul trattamento economico del personale militare delle Capitanerie di porto, che si trova a svolgere impegnativi e rischiosi servizi di polizia e di sicurezza in un ambiente qual è il mare, che già di per sé costituisce un potenziale fattore di pericolo, senza percepire ciò di cui beneficiano i colleghi delle altre forze di polizia, spesso adibiti a servizi analoghi.

Attualmente la situazione si aggrava ancor più perchè a Carabinieri, Polizia, Guardia di finanza, agenti di custodia, guardie forestali è stata concessa, con le leggi 27 ottobre 1973, n. 628, e 22 dicembre 1973, n. 926, e con decorrenza retroattiva al 1° luglio

1973, l'indennità mensile di istituto che, insieme ad altri emolumenti particolari, è stata ora aumentata a cifre ragguardevoli, incidenti in maniera determinante sul bilancio delle famiglie e sul loro livello di benessere.

Dalla corresponsione di tale indennità e dagli altri benefici economici, riguardanti, ad esempio, i supplementi per servizio giornaliero, notturno e festivo, nonchè, importantissimo, il trattamento pensionistico privilegiato per le vedove e per gli orfani dei caduti in servizio, del quale beneficiano dal 1° gennaio 1974 tutte le forze di polizia, continua a rimanere escluso il personale delle Capitanerie, il quale viene pur tuttavia impiegato in servizi di polizia, senza alcuna limitazione di orario diurno, notturno o festivo.

Ciò crea negli interessati grave disagio, essendo incomprendibile spiegare come, a parità di funzioni, di pericolo, di impegno, non debba corrispondere parità di trattamento economico con le altre forze di polizia e segnatamente con quelle che, come la Guardia forestale — beneficiarie per intero dei cennati vantaggi —, svolgono prevalentemente servizi di polizia specialistica, come le Capitanerie nel settore marittimo.

Si aggiunga inoltre che il personale delle Capitanerie oltre al servizio di polizia svolge quello di soccorso in mare alle navi, agli aerei ed alle persone in pericolo, con conseguente ulteriore e grave rischio professionale.

È quindi urgente un correttivo legislativo che estenda ai militari delle Capitanerie (ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa), con decorrenza identica a quella delle altre forze di polizia, l'indennità mensile di istituto, i supplementi giornalieri, il trattamento pensionistico privilegiato per orfani e vedove, nonchè le altre indennità ad essi eventualmente spettanti. Ciò sanerebbe una evidente, grave ed incomprensibile lacuna nel sistema retributivo delle forze di polizia, rendendolo sempre più omogeneo nei confronti dei singoli Corpi ed evitando l'adozione di provvedimenti settoriali, sempre criticabili.

La consistenza numerica di tale gruppo di militari, finora escluso dal percepimento delle indennità, è piuttosto modesta (circa

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.000 uomini tra ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa) per cui l'impegno finanziario da affrontare è limitato. La spesa complessiva si aggira intorno ai duemilaseicentomilioni (2.600.000.000) per la prima applicazione della legge, che prevede la giusta corresponsione degli arretrati; successivamente, la somma è notevolmente inferiore per la corresponsione annua ordinaria.

Onorevoli senatori, il presente disegno di legge, che sottopongo al vostro esame con preghiera di approvazione, sottolinea tutte le suddette esigenze, nel ricordo che al personale delle Capitanerie di porto è assegnato un settore importantissimo e delicato della vita e della economia del Paese, su cui non può non soffermarsi la vigile attenzione del legislatore.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'indennità per servizi d'istituto di cui agli articoli 8 e 9 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, tabelle 2 e 3, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le indennità per servizio giornaliero, festivo e notturno sono estese con decorrenza dal 1° luglio 1973 al personale militare delle Capitanerie di porto (ufficiali di porto, sottufficiali della categoria nocchieri di porto del CEMM, militari di truppa nocchieri di porto del CEMM).

Tale indennità è pensionabile nella stessa misura prevista dall'articolo 10 della predetta legge.

Art. 2.

Il trattamento pensionistico spettante alle vedove ed agli orfani dei caduti nell'adempimento del dovere, previsto con decorrenza 1° gennaio 1974, è parimenti esteso da tale data alle vedove e agli orfani dei militari di cui all'articolo 1 della predetta legge.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1976 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.